

**Ai gentili Clienti
Loro sedi**

Circolare per la Clientela

Data Circolare:	16/01/2023
Argomenti:	Legge di Bilancio 2023 e Decreto Milleproroghe
Destinatari della Circolare:	Tutti i contribuenti



LA CIRCOLARE NON AFFRONTA LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO.

PER TALE ARGOMENTO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL VOSTRO CONSULENTE DEL LAVORO DI FIDUCIA.

Di seguito vengono illustrate le principali novità fiscali e contabili suddivise nei seguenti paragrafi:

1. **Novità in materia fiscale riguardanti imprese e professionisti**
2. **Novità in materia fiscale riguardanti la generalità dei contribuenti**
3. **Novità in materia fiscale riguardanti i privati**
4. **Novità in materia di crypto attività**

1. **Novità in materia fiscale riguardanti imprese e professionisti**

Modifiche al regime forfetario	<p>In relazione al regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190, viene previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo; • la fuoriuscita automatica e <u>immediata</u> dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di <u>100.000,00 euro</u>. <p>Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.</p> <p><i>Incremento del limite di ricavi e compensi</i></p> <p>Il limite si calcola sulla base dei ricavi e dei <u>compensi relativi all'anno precedente</u>, assunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d'imposta. Pertanto, per accertare l'applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022; • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza. <p>Così il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.</p> <p><i>Fuoriuscita dal regime in corso d'anno</i></p> <p>In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l'esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d'anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 euro. In tal caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali; • <u>ai fini IVA, è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</u> <p>Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative</p>
---------------------------------------	--

<p>Introduzione della “flat tax” incrementale</p>	<p>addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla <u>quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente</u>.</p> <p>L’imposta sostitutiva è operativa limitatamente all’anno 2023, nell’ambito del modello REDDITI PF 2024.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La misura interessa le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che non hanno applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.</p> <p>La condizione di non aver applicato il regime forfetario dovrebbe valere tanto per il periodo d’imposta 2023, quanto per il triennio precedente di riferimento.</p> <p>La misura <u>non dovrebbe applicarsi ai soci</u> di società di persone e di associazioni professionali.</p> <p>Determinazione della base imponibile</p> <p>La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.</p> <p>Questo importo deve essere decurtato di una somma pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.</p> <p>In ogni caso, la base imponibile non può essere superiore a 40.000,00 euro.</p> <p>Irrilevanza ai fini degli acconti d’imposta</p> <p>L’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito incrementale 2023 è irrilevante sotto il profilo degli acconti d’imposta (IRPEF e addizionali) per il periodo d’imposta 2024. A tali fini, ipotizzando l’adozione del metodo di computo storico degli acconti, deve assumersi quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando la disposizione agevolativa.</p> <p>Rilevanza del reddito assoggettato ad imposta sostitutiva</p> <p>La quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini della definizione del requisito reddituale per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.</p>
<p>Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata</p>	<p>Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese, di cui all’art. 18 del DPR 600/73.</p> <p>A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto <u>prestazioni di servizi</u> (anziché 400.000,00 euro); • 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto <u>altre attività</u> (anziché 700.000,00 euro). <p>L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.</p>

<p>Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice</p>	<p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali; • trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni. <p>I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere <u>entro il 30.9.2023.</u></p> <p>Imposte sostitutive</p> <p>I benefici fiscali si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno due anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate. <p>Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro <u>valore catastale.</u></p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 60% entro il 30.9.2023; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. <p>Imposte indirette</p> <p>In tema di imposte indirette, sono previste la <u>riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale e le imposte ipotecaria e catastale fisse.</u></p>
<p>Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditor e individuale</p>	<p>È stata riaperta la disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia alla data del 31.10.2022 (data alla quale gli immobili strumentali devono risultare posseduti dall'imprenditore); • sia alla data dell'1.1.2023 (data alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione). <p>Ambito oggettivo</p> <p>L'estromissione agevolata riguarda <u>gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione.</u> Gli immobili oggetto dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono essere posseduti al 31.10.2022 e a tale data presentare il requisito della strumentalità; • devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2023. <p>Imposta sostitutiva</p> <p>Il regime agevolativo in commento prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;

	<ul style="list-style-type: none"> la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo <u>valore catastale</u>. <p>Adempimenti</p> <p>Ai fini delle agevolazioni in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'operazione deve avvenire <u>tra l'1.1.2023 e il 31.5.2023</u>, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2023 e per il rimanente 40% entro il 30.6.2024.
Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio - Ammortamento dei fabbricati strumentali	<p>Viene incrementata al 6% l'aliquota di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio.</p> <p>La medesima misura si applica alle società immobiliari di gestione aderenti al consolidato fiscale, in relazione ai fabbricati locati ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.</p> <p>La disposizione si applica per i periodi d'imposta 2023-2027.</p>
Ampliamento della compensazione dei debiti degli avvocati con crediti verso lo Stato per gratuito patrocinio	<p>Vengono ampliate le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti vantati per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ai sensi degli artt. 82 e ss. del DPR 115/2002 (gratuito patrocinio), estendendola ai contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.</p> <p>L'ampliamento della disciplina è reso attuale in virtù della Convenzione sottoscritta tra la Cassa Forense e l'Agenzia delle Entrate il 26.11.2020, ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.</p>
Credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca primo trimestre 2023	<p>Alle imprese agricole e della pesca, nonché alle imprese esercenti attività agromeccanica (codice ATECO 1.61), viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023.</p>
Utilizzo del credito d'imposta per il carburante delle imprese agricole e della pesca terzo trimestre 2022	<p>Il credito d'imposta per l'acquisto di carburante per le imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> è utilizzabile in compensazione nel modello F24 entro il 31.3.2023; <p>è cedibile, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.3.2023.</p>
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Viene prorogato dal 30.6.2023 al 30.9.2023 il termine "lungo" per l'effettuazione degli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31.12.2022.</p>
Credito d'imposta per il restauro di impianti sportivi pubblici	<p>Viene prorogato al 2023 il c.d. "Sport bonus", soltanto per i titolari di reddito d'impresa.</p>

Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive	Viene esteso al primo trimestre 2023 il credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive, con un limite massimo di 10.000,00 euro.
Obblighi comunicativi per le vendite tramite interfacce elettroniche	Viene introdotto uno specifico obbligo comunicativo in capo ai soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di determinati beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, nei confronti di cessionari che non sono soggetti passivi ai fini IVA.
Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"	<p>Sono <u>rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA</u>, a esito delle quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, al fine di dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e l'assenza dei profili di rischio individuati dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000,00 euro.</p> <p>Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000,00 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).</p>
Operazioni inesistenti in reverse charge - Sanzioni	<p>Le <u>operazioni inesistenti</u>, ove la fattispecie sia soggetta a inversione contabile, vengono assoggettate alle ordinarie sanzioni, come se si trattasse di operazioni imponibili.</p> <p>Potranno essere irrogate le sanzioni da indebita detrazione (pari al 90% dell'IVA) e da dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell'IVA).</p> <p>Se il cessionario non è stato partecipe della frode, potranno esserci sanzioni comprese tra il 5% e il 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.</p>
Legge Sabatini	Viene rifinanziata l'agevolazione e viene prevista l'estensione di 6 mesi (quindi da 12 a 18 mesi) del termine per l'ultimazione degli investimenti relativi a contratti stipulati dall'1.1.2022 al 30.6.2023.
Sterilizzazione delle perdite 2022	<p>In forza dell'art. 3 co. 9 del DL 198/2022, alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 <i>"non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile"</i>.</p> <p>La suddetta disposizione non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al "31 dicembre 2021" con quello al "31 dicembre 2022". In precedenza, invece, le parole "31 dicembre 2021" erano state sostituite alle precedenti "31 dicembre 2020" dall'art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito (c.d. decreto "Milleproroghe" 2022).</p> <p>CONSEGUENZE</p> <p>In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il</p>

	<p>bilancio 2027.</p> <p>Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p> <p>ESERCIZI A CAVALLO</p> <p>La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022 - 30.6.2023).</p>
<p>Estensione della sospensione degli ammortamenti al bilancio 2023</p>	<p>L'art. 3 co. 8 del DL 198/2022 prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, <u>di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per gli esercizi in corso al 31.12.2023</u>, vale a dire, per i soggetti "solari", relativamente ai bilanci 2023.</p> <p>A fronte della sospensione, restano fermi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata (art. 60 co. 7-ter del DL 104/2020); • specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 co. 7-<i>quater</i> del DL 104/2020). <p>Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> <p>Modalità applicative</p> <p>Operativamente, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.</p>
<p>Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie – proroga</p>	<p>Con l'art. 3 co. 2 del DL 198/2022 viene confermato, anche per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche. Tale divieto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-<i>bis</i> del DL 119/2018); • i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-<i>bis</i> co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-<i>bis</i> del DL 119/2018).
<p>Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi</p>	<p>Per effetto dell'art. 3 co. 3 del DL 198/2022, la decorrenza dell'obbligo di adempiere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, da parte dei</p>

mediante il sistema Tessera Sanitaria - differimento	soggetti che ne sono tenuti (farmacie, parafarmacie, ecc.), viene ulteriormente posticipata dall'1.1.2023 all'1.1.2024.
Proroga dei termini di trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese sanitarie per l'anno 2023	<p>Il Decreto 27 dicembre 2022 del MEF ha previsto anche per l'anno 2023 che l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per gli operatori del settore avrà cadenza semestrale.</p> <p>Le scadenze saranno le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -entro il 30 settembre 2023 invio dei dati delle spese relative al primo semestre 2023; -entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023.

2. Novità in materia fiscale riguardanti la generalità dei contribuenti

Aumento del tasso di interesse legale	<p>Con il DM 13.12.2022, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato aumentato dall'1,25% al 5% in ragione d'anno, a partire dal 1.1.2023.</p> <p>Si segnala che l'incremento del tasso di interesse legale comporta l'aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.</p> <p>Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.</p> <p>L'aumento del tasso di interesse legale comporta, inoltre, l'aumento degli importi dovuti in relazione ad una molteplicità di altre casistiche, ove tale tasso sia preso come riferimento per i conteggi.</p>
Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante	A partire dall'1.1.2023 , il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte	<p>Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.</p> <p>È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS o <i>Point Of Sale</i>, ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.</p>
	Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle

<p>Rideterminazione e del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate)</p>	<p>partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli e edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di <u>rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2023, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite</u>, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Modalità di rivalutazione</p> <p>Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15.11.2023, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.</p> <p>Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva</p> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l'intero ammontare, entro il 15.11.2023; • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023. <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<p>Dilazione degli avvisi bonari</p>	<p>Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso.</p> <p>Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.</p> <p><u>Dall'1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.</u></p>
<p>Termini di notifica delle cartelle di pagamento - Proroga</p>	<p>In caso di liquidazione automatica della dichiarazione la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.</p> <p>Relativamente all'anno 2019 (modelli REDDITI, IVA e IRAP 2020) il termine decade quindi il 31.12.2023.</p> <p>Al riguardo viene disposto <u>lo slittamento di un anno</u>, dunque al 31.12.2024.</p>

Termini di notifica degli atti di contestazione delle sanzioni - Proroga	<p>L'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.</p> <p>In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di un PVC, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.</p>
Bonus psicologo	<p>Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" di cui all'art. 1-quater co. 3 del DL 30.12.2021 n. 228, prevedendo che lo stesso sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona; <p>nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.</p>
Ravvedimento operoso speciale	<p>Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell'applicazione della legge fiscale.</p> <p>Essa si differenzia dall'ordinario ravvedimento operoso per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento in 8 rate.</p> <p>Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) devono avvenire <u>entro il termine perentorio del 31.3.2023</u>.</p> <p>Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "<i>riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti</i>".</p> <p>Esso è precluso se è stato notificato l'atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale.</p> <p>Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW e gli omessi versamenti di imposte dichiarate. Nemmeno le dichiarazioni omesse possono essere ravvedute.</p>
Sanatoria degli errori formali	<p>È prevista una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31.10.2022.</p> <p>Si tratta delle violazioni che non hanno riflesso sulla base imponibile delle imposte sui redditi, IVA e IRAP e che non incidono sulla liquidazione o sul versamento del tributo.</p> <p>Per esempio, dovrebbero rientrare le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all'interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle mi-nusvalenze ex art. 11 co. 4-<i>bis</i> del DLgs. 471/97 e ai costi <i>black list</i> ex art. 8 co. 3-<i>bis</i> del DLgs. 471/97.</p> <p>La sanatoria si perfeziona con il versamento degli importi, pari a 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d'imposta, da eseguirsi eventualmente in due rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.</p> <p>Oltre a ciò, è necessario rimuovere l'irregolarità o l'omissione.</p> <p>Dalla regolarizzazione sono escluse le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi all'1.1.2023.</p>
Definizione degli avvisi bonari	<p>Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023.</p>

	<p>Il contribuente che voglia beneficiare della definizione deve accettare tutti i rilievi, pagando nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata in caso di dilazione o l'intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.</p> <p>Rateazioni in essere all'1.1.2023</p> <p>La definizione può riguardare anche avvisi bonari interessati da una dilazione in essere all'1.1.2023, per qualunque periodo d'imposta. Anche in questo caso le sanzioni sono al 3%.</p>
<p>Definizione degli accertamenti</p>	<p>Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo.</p> <p>Possono beneficiare dell'adesione agevolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023; • avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023; • avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; • avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023. <p>Per la definizione degli avvisi di accertamento e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta, si deve trattare, alternativamente, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atti non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023; • atti notificati sino al 31.3.2023. <p>Anche alcuni avvisi di liquidazione possono essere definiti, ad esempio se inerenti al disconoscimento dell'agevolazione prima casa.</p> <p>Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo (in caso di adesione) o entro i termini per il ricorso (per la definizione degli accertamenti e degli avvisi di recupero).</p> <p>La dilazione può essere effettuata in massimo 20 rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.</p> <p>Non è ammessa la compensazione.</p>
<p>Omessi versamenti rate istituti deflativi del contenzioso (regolarizzazione)</p>	<p>Le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale possono essere ordinariamente dilazionate.</p> <p>È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovuta a seguito dei suddetti istituti deflativi.</p> <p>Occorre che all'1.1.2023 sia decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione.</p> <p>La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.</p> <p>L'importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di 30 rate, senza possibilità di compensazione, scadenti il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.</p>
	<p>La definizione delle liti fiscali pendenti riguarda quelle in cui è parte l'Agenzia</p>

Definizione delle liti pendenti

delle Entrate o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in tema di accise (potrebbero quindi non rientrare quelle in cui è parte solo l'Agente della riscossione).

Ove ci si avvalga della definizione e l'Agenzia fiscale non opponga alcun diniego entro il 31.7.2024, il processo si estingue a spese compensate.

Occorre che entro l'1.1.2023 sia notificato il ricorso.

Benefici

In merito ai benefici della definizione si ha riguardo alle sentenze depositate all'1.1.2023:

- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;
- se l'Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;
- se il processo pende in Cassazione all'1.1.2023 e l'Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Ove all'1.1.2023 ci sia stata la costituzione in giudizio in primo grado spetta anche lo sconto del 10% dell'imposta.

Nella soccombenza ripartita (si pensi ad un ricorso contro un avviso di accertamento la cui pretesa sia stata ridotta dal giudice), occorre distinguere la quota di atto annullata da quella confermata.

Liti su sanzioni

Se la lite riguarda "esclusivamente" sanzioni non collegate al tributo (esempio, sanzioni sul monitoraggio fiscale ex art. 5 del DL 167/90, o agli intermediari abilitati ex art. 7-bis del DLgs. 241/97), si paga:

- il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);
- il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.

Adempimenti e versamenti

Per definire la lite occorre presentare domanda entro il 30.6.2023 e pagare le somme o la prima rata.

È escluso il pagamento tramite compensazione.

La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di versamento della prima rata.

Per ogni controversia (quindi per ogni atto impugnato, a prescindere dal fatto che i ricorsi avverso distinti atti siano stati riuniti, o dal fatto che il contribuente, con unico ricorso, abbia impugnato più atti) va presentata una domanda autonoma.

Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già

	<p>corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso.</p> <p>Ove non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.</p> <p>Sospensione dei termini di impugnazione</p> <p>I termini di impugnazione delle sentenze (quindi i termini per l'appello e il ricorso per Cassazione, sia principali che incidentali) e per il controricorso in Cassazione, nonché per le riassunzioni (si allude alla riassunzione in rinvio dopo la sentenza della Cassazione ex art. 63 del DLgs. 546/92) sono sospesi per 9 mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra l'1.1.2023 e il 31.7.2023.</p> <p>Definizione delle liti in Cassazione</p> <p>La definizione in oggetto è alternativa rispetto alla definizione delle liti pendenti in Cassazione al 16.9.2022 ex art. 5 della L. 130/2022.</p> <p>Di norma, quest'ultima definizione è più vantaggiosa prevedendo, nella peggiore delle ipotesi, lo stralcio dell'80% delle imposte. È tuttavia circoscritta alle liti del valore, a seconda dei casi, sino a 100.000,00 euro o sino a 50.000,00 euro, mentre quella in oggetto non ha limiti di valore.</p> <p>Onde fruire dell'art. 5 della L. 130/2022 l'Agenzia fiscale deve essere stata soccombente in almeno uno dei gradi precedenti, non importa quale.</p> <p>Enti territoriali</p> <p>Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l'accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2023.</p>
<p>Conciliazione giudiziale agevolata</p>	<p>Viene prevista una conciliazione rafforzata per i processi pendenti all'1.1.2023 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".</p> <p>Essa presuppone che il processo penda all'1.1.2023 dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado (ex Commissioni tributarie provinciali o regionali).</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo, non avendo rilevanza se l'accordo venga stipulato nel corso del primo o del secondo grado di giudizio.</p> <p>I versamenti (di tutte le somme o della prima rata) devono avvenire entro i 20 giorni dalla stipula dell'accordo, che va sottoscritto imprescindibilmente entro il 30.6.2023.</p> <p>La dilazione può avvenire in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al tasso legale calcolati dal giorno successivo al pagamento della prima rata.</p> <p>Non è ammessa la compensazione.</p>
<p>Rinuncia agevolata in Cassazione</p>	<p>I contribuenti possono beneficiare di una rinuncia agevolata ai processi pendenti all'1.1.2023 in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate che riguardino atti "impositivi".</p> <p>Essa si concretizza in una rinuncia al ricorso principale o incidentale che segue l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, che deve essere formalizzata entro il 30.6.2023.</p> <p>Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.</p> <p>Sembra potersi affermare che entro il 30.6.2023 debbano avvenire sia la</p>

	<p>rinuncia susseguente all'accordo transattivo sia il versamento degli importi. Il pagamento rateale non è previsto e non è ammessa la compensazione.</p>
<p>Rottamazione dei ruoli</p>	<p>La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.</p> <p>Sono escluse le ingiunzioni fiscali e le fattispecie in cui l'ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.</p> <p>Il contribuente, <u>presentando domanda entro il 30.4.2023</u>, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73 e dei compensi di riscossione.</p> <p>Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.</p> <p>Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023; • le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. <p>Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.</p> <p>È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.</p> <p>È in ogni caso esclusa la compensazione.</p> <p>La rottamazione è fruibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni; • dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni di cui all'art. 6 del DL 193/2016 o all'art. 3 del DL 119/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate; • dai debitori che hanno fruito del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018 e sono decaduti per non aver pagato le rate. <p>Contenziosi pendenti</p> <p>La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.</p> <p>Rottamazione parziale</p> <p>Il debitore dovrebbe poter decidere quali carichi definire. Quindi, se una cartella di pagamento porta a riscossione ruoli dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli INPS.</p> <p>I singoli accertamenti esecutivi e avvisi di addebito devono essere definiti per intero.</p> <p>Esclusioni</p> <p>Alcune fattispecie non sono incluse nella rottamazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali); • IVA riscossa all'importazione; • somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea; • crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di prov-

	<p>vedimenti e sentenze penali di condanna;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. <p>Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).</p> <p>Casse di previdenza private</p> <p>I ruoli delle Casse di previdenza private di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella rottamazione, occorrendo apposita delibera entro il 31.1.2023.</p> <p>Effetti della domanda</p> <p>Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.</p> <p>Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.</p> <p>È anche possibile il rilascio del DURC e non si attiva il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.</p> <p>Perfezionamento</p> <p>La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.</p>
<p>Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro</p>	<p>Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso <u>tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro</u>. Per l'annullamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; • l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023. <p>Esclusioni</p> <p>Sono esclusi dall'annullamento automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589; • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti; • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; • le risorse proprie tradizionali di cui all'art. 2 par. 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune); • l'IVA riscossa all'importazione. <p>Enti territoriali</p> <p>Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali (enti territoriali,</p>

	<p>Comuni, Casse professionali), l'annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora.</p> <p>Relativamente alle sanzioni amministrative, incluse le violazioni del DLgs. 285/92 (codice della strada), diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi compresi quelli dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora.</p> <p>Gli enti possono stabilire di non applicare quanto esposto con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023.</p>
--	--

3. Novità in materia fiscale riguardanti i privati

<p>Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36</p>	<p>Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.</p> <p>Proroga delle misure emergenziali di sospensione dei mutui prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini")</p> <p>È prorogato al 31.12.2023 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020; • cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020. <p>Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di importo non superiore a 400.000,00 euro; • a favore di contraenti che già fruiscono del Fondo di garanzia per la prima casa; • già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate. <p>Accesso al Fondo di garanzia per la prima casa</p> <p>È prorogato al 31.3.2023 il termine per presentare le domande per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% (art. 64 co. 3 del DL 73/2021).</p> <p>Per tali soggetti, la misura massima della garanzia è elevata all'80% della quota capitale.</p> <p>È prorogata la disposizione che consente l'operatività della garanzia all'80% anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) per le domande presentate dall'1.12.2022 al 31.3.2023 che rispettino i requisiti di priorità e le altre condizioni di cui al primo periodo dell'art. 64 co. 1 del DL 73/2021.</p> <p>Agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte di under 36</p> <p>L'agevolazione "Prima casa under 36" è estesa agli atti stipulati fino al</p>
--	---

	<p>31.12.2023.</p> <p>L'agevolazione opera per l'acquisto della "prima casa" di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo; • nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati. <p>Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.</p>
<p>Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario</p>	<p>Fino al 31.12.2023 è possibile rinegoziare i mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l'applicazione di un tasso fisso, secondo la disciplina di cui all'art. 8 co. 6 lett. a) del DL 13.5.2011 n. 70.</p> <p>Requisiti</p> <p>La possibilità di rinegoziare il mutuo opera fino al 31.12.2023 per i mutuatari che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentino un ISEE non superiore a 35.000,00 euro; • non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti. <p>La misura si applica ai contratti di mutuo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di tipo ipotecario; • aventi tasso e rata variabile per tutta la durata del contratto; • stipulati (od oggetto di accollo) prima dell'1.1.2023; • di importo originario non superiore a 200.000,00 euro; • finalizzati all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione. <p>Effetti della rinegoziazione</p> <p>Per effetto della misura, il mutuatario ha diritto ad ottenere, da parte dell'ente finanziatore, l'applicazione di un tasso annuo nominale fisso (per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore) con limiti quantitativi prefissati.</p> <p>Le garanzie ipotecarie prestate a fronte del mutuo oggetto di rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso; inoltre, la disciplina in oggetto si applica anche al finanziamento erogato dalla banca al mutuatario in qualità di debitore ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione con cessione dei crediti ed emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della L. 130/99, a specifiche condizioni.</p>

4. Novità in materia di crypto attività

<p>Regime fiscale delle crypto-attività</p>	<p>Il regime fiscale delle crypto-attività è stato formulato <i>ex novo</i> dalla legge di bilancio 2023.</p> <p>A tali fini, per crypto-attività si intende <i>“una rappresentazione digitale di valore</i></p>
--	--

	<p><i>o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica”.</i></p> <p>Soggetti non imprenditori</p> <p>Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinvia nel <u>nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR</u> che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria <i>“le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.</i></p> <p>Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d'imposta; • che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni. <p>Secondo il nuovo <u>co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse; • i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. <p>Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.</p> <p>Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'<u>imposta sostitutiva del 26%</u> di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.</p> <p>Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito</p> <p>Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.</p> <p>Soggetti imprenditori</p> <p>La legge di bilancio 2023 ha inserito nell'art. <u>110 del TUIR il nuovo co. 3-bis</u>, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dallo steso art. 110, <u>non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</u></p> <p>Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.</p>
<p>Monitoraggio fiscale delle cripto-attività</p>	<p>Per quanto riguarda il quadro RW, attraverso una modifica all'art. 4 co. 1 del DL 167/90, sono state incluse in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.</p>
<p>Rideterminazione e del valore delle cripto-attività</p>	<p>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Il regime opzionale può riguardare “ciascuna cripto-attività” posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore</p>

	<p>delle crypto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p>L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione, entro il 30.6.2023; • in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima). <p>L'imposta è versata con le modalità di cui al capo III del DLgs. 241/97, per cui ad esempio è consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.</p>
<p>Imposta di bollo e IVAFE</p>	<p>A partire dall'1.1.2023 anche <u>le crypto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFAE nella misura proporzionale del 2 per mille.</u></p> <p>L'IVAFAE è dovuta nel caso in cui le crypto-attività sono detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o <i>smartphone</i>.</p> <p>Soggetti passivi IVAFAE</p> <p>Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFAE vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le crypto-attività non siano assoggettate all'imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFAE sulle crypto-attività.</p> <p>Resta comunque fermo che per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di 14.000,00 euro.</p>
<p>Regolarizzazione e delle crypto-attività</p>	<p>Viene disciplinata una apposita procedura di <u>regolarizzazione delle violazioni pregresse, sia in ambito reddituale che di monitoraggio fiscale.</u></p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono accedere alla regolarizzazione i soggetti menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.</p> <p>Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle crypto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratti.</p> <p>Costo della regolarizzazione</p> <p>Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva crypto-valute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una <u>sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.</u></p> <p>Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo; • unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale. <p>Istanza di emersione</p> <p>La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con</p>

provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Cripto-attività acquisite con proventi illeciti

Non è possibile regolarizzare cripto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.